

ISTITUTI SPECIALIZZATI DELLE NAZIONI UNITE
E ALTRE ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

CORTE PENALE INTERNAZIONALE

*Attività della Corte nel 2015**

1. *Premessa. Nuovi scenari investigativi al di fuori del continente africano e nuove ratifiche degli emendamenti introdotti allo Statuto di Roma.* – Nel corso del 2015 il Procuratore della Corte Penale Internazionale (CPI) ha continuato a investigare i crimini perpetrati in Costa d'Avorio, Libia, Kenya, Mali, Repubblica Centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Sudan (Darfur) e Uganda. Una seconda indagine è stata aperta rispetto alla situazione dei crimini commessi nella Repubblica Centrafricana (a seguito del *referral* effettuato dal Governo di Bangui il 30 marzo 2014)¹. Prosegue poi l'esame preliminare delle informazioni raccolte sulle situazioni in Afghanistan, Colombia, Georgia, Guinea, Iraq, Nigeria, Palestina e Ucraina². In proposito, alcune novità meritano di essere segnalate.

Innanzitutto, il 16 gennaio 2015 il Procuratore ha annunciato di aver avviato l'esame preliminare delle informazioni raccolte rispetto alla situazione in Palestina, allo scopo di verificare se ricorrano i presupposti per l'apertura delle indagini stabiliti dall'art. 53, par. 1, dello Statuto (giurisdizione della Corte, ammissibilità degli eventuali casi e interessi di giustizia). La decisione ha fatto seguito al deposito da parte dell'Autorità nazionale palestinese, il 1° gennaio 2015, della dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte sui crimini commessi a partire dal 13 giugno 2014 nel territorio palestinese occupato, compresa Gerusalemme est, in conformità all'art. 12, par. 3, dello Statuto³. A sua volta, la dichiarazione ha fatto seguito alla delibera con cui l'Assemblea Generale dell'ONU, nel novembre 2012, ha accordato alla Palestina lo *status* di Stato non membro osservatore. Per il Procuratore (che nell'aprile 2012 rifiutò di pronunciarsi sull'ammissibilità di una precedente dichiarazione palestinese *ex art. 12, par. 3*, perché incompetente ad accertare la statualità palestinese, dunque la legittimazione della Palestina ad attribuire giurisdizione alla Corte; e aprì al contempo alla ripresa delle proprie attività sulla situazione palestinese qualora i competenti organi dell'ONU avessero provveduto a tale accertamento o il Consiglio di Sicurezza avesse agito ai sensi dell'art. 13, lett. *b*, dello Statuto) il nuovo *status* acquisito nell'ambito delle Nazioni Unite consentiva alla Palestina di aderire allo Statuto di Roma *ex* articoli 12, par. 1, e 125, depositando il relativo strumento presso il Segretariato dell'ONU; e pertanto anche di accettare la giurisdizione della Corte *ex art. 12, par. 3*, depositando la

* I provvedimenti della Corte, i rapporti annuali all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e i comunicati stampa sono pubblicati nel sito *web* della stessa, all'indirizzo www.icc-cpi.int/Menus/ICC.

¹ Cfr. *Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, on Opening a Second Investigation in the Central African Republic*, Press Release del 24 settembre 2014.

² Cfr. *Report of the International Criminal Court on Its Activities in 2014/15* del 28 agosto 2015, UN Doc. A/70/350, paragrafi 3-26.

³ Cfr. *The Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, Opens a Preliminary Examination of the Situation in Palestine*, Press Release del 16 gennaio 2015.

relativa dichiarazione presso la Cancelleria della stessa. Secondo il Procuratore, infatti, il termine «Stato» impiegato dall'art. 12, par. 3, va interpretato allo stesso modo dell'omologo termine utilizzato dall'art. 12, par. 1: cosicché uno Stato legittimato ad aderire allo Statuto può anche accettare occasionalmente la giurisdizione della Corte. Stando a questa impostazione, la questione della statualità dell'entità richiedente rileverebbe ad entrambi i fini. Tuttavia, a ben vedere, i due regimi giuridici a cui è subordinato l'esercizio della giurisdizione della Corte in base all'art. 12 (par. 1: partecipazione allo Statuto; par. 3: accettazione *ad hoc* della giurisdizione della Corte in ordine a determinati crimini) sono assai diversi; diversi essendo i rispettivi presupposti, ma soprattutto le funzioni, i contenuti e le conseguenze che ne derivano: l'insieme delle posizioni giuridiche rispettivamente discendenti dall'uno e dall'altro. Contrariamente a quanto affermato dal Procuratore, appare assai difficile immaginare che una dichiarazione ai sensi dell'art. 12, par. 3, possa comportare per il suo autore «the entry into the Rome Statute system». Né sembra del tutto pacifico che il Consiglio di Sicurezza dell'ONU possa, agendo in base all'art. 13, lett. b), dello Statuto e al capitolo VII della Carta, attivare la Corte sui crimini commessi dai palestinesi nella Striscia di Gaza durante le operazioni «Piombo fuso» del 2009 o «Margine di protezione» del 2014. La Palestina infatti non è uno Stato membro dell'ONU. Difficile ammettere che il Consiglio possa estendere il raggio di azione della Corte verso atti compiuti sul territorio o da cittadini di entità governative che non siano parti della Carta dell'ONU, nei cui confronti non si producono gli effetti giuridici vincolanti della delibera di *referral*.

Rispetto alla situazione in Ucraina, poi, il 29 settembre 2015 il Procuratore ha deciso di estendere l'ambito temporale dell'esame preliminare in corso di svolgimento, ricomprendendovi anche gli illeciti commessi in territorio ucraino a partire dal 20 febbraio 2014 (vale a dire dall'avvio delle operazioni militari russe), dopo che pochi giorni prima il Governo di Kiev aveva depositato una seconda dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte ai sensi dell'art. 12, par. 3, dello Statuto in ordine appunto a tali illeciti (la prima risaliva al 17 aprile 2014 ed era circoscritta ai crimini commessi dal 21 novembre 2013 al 22 febbraio 2014, durante le rivolte di piazza terminate con la destituzione del Presidente filo-russo)⁴.

Quanto alla situazione in Georgia, il 13 ottobre 2015 il Procuratore, agendo in base all'art. 15, par. 3, dello Statuto, ha chiesto alla Camera preliminare l'autorizzazione ad aprire un'indagine sui crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati dal 1° luglio al 10 ottobre 2008, in occasione del conflitto armato scoppiato tra la Georgia e l'Ossezia del sud, a cui prese parte anche la Federazione russa⁵. Gli eccidi e le persecuzioni sarebbero da inquadrare nella campagna tesa ad espellere i civili di etnia georgiana dall'Ossezia del sud. Anche i *peacekeepers* presenti nell'area sarebbero stati attaccati dalle varie fazioni in lotta.

⁴ Cfr. *ICC Prosecutor Extends Preliminary Examination of the Situation in Ukraine Following Second Article 12(3) Declaration*, Press Release del 29 settembre 2015.

⁵ *Situation in Georgia*, Office of the Prosecutor, Corrected Version of "Request for authorization of an investigation pursuant to article 15", 13 ottobre 2015, ICC-01/15-4-Corr. Di recente, infatti, secondo la Procura, le indagini condotte dalle competenti autorità georgiane sui maggiori responsabili dei crimini si sarebbero arrestate, senza che alcuna decisione inquisitoria sia stata presa e senza alcuna concreta prospettiva di ripresa (par. 279 ss.). Nessuna attività in proposito è in corso da parte delle autorità di altri Stati (paragrafi 321-322). Quanto invece ai crimini ai danni dei *peacekeepers* e delle loro attrezzature, le autorità russe starebbero continuando ad indagare (par. 313 ss.).

Infine, il 6 novembre 2015 la Camera d'appello ha dichiarato irricevibile il ricorso del Procuratore avverso la decisione della I Camera preliminare che le domandava di riconsiderare la decisione di non aprire un'indagine sull'incidente relativo al *raid* delle forze armate israeliane del 31 maggio 2010 ai danni della "Gaza Freedom Flotilla": sette imbarcazioni registrate in Cambogia, Grecia e nelle Isole Comore (tutti Stati parti dello Statuto), che trasportavano aiuti umanitari ed altre merci verso la Striscia di Gaza forzando il blocco navale imposto da Israele⁶. Com'è noto, il 14 maggio 2013 la Procura ricevette un *referral* al riguardo dalle Isole Comore, in base all'art. 12, par. 2, lett. a), dello Statuto, in qualità di Stato di registrazione della nave a bordo della quale si verificarono i crimini di competenza della Corte. Il 6 novembre 2014 il Procuratore annunciò di avere concluso l'esame preliminare senza aver rilevato, alla luce delle informazioni a sua disposizione, i presupposti per l'apertura di un'indagine ai sensi dell'art. 53, par. 1: i casi potenzialmente emergenti dalla situazione non sarebbero stati sufficientemente gravi da giustificare un'ulteriore azione da parte della Corte, ai termini dell'art. 17, par. 1, lett. d). In seguito, il 16 luglio 2015 la I Camera preliminare, agendo in base all'art. 53, par. 3, su richiesta del Governo delle Isole Comore, ha riesaminato la decisione di non iniziare un'indagine e ha chiesto al Procuratore di riconsiderarla al più presto⁷, rilevando alcuni errori materiali nella valutazione della gravità dei casi potenziali ai sensi dell'art. 17, par. 1, lett. d)⁸; in particolare, nella valutazione dell'eventualità che tra le persone suscettibili di essere indagate figurassero i maggiori responsabili dei crimini⁹, così come nella valutazione della portata¹⁰, della natura¹¹ e delle modalità di commissione dei crimini¹², nonché dell'impatto degli stessi¹³.

In questa sede chiaramente è impraticabile dar conto della massa di pronunce e decisioni, spesso risolutive di questioni di carattere procedurale, che la Corte ha reso nel corso del 2015 rispetto alle nove situazioni e ai ventitré casi di cui è investita. Ad ogni modo – può forse dirsi, in estrema sintesi – i principali sviluppi processuali hanno riguardato le prime sentenze rese in appello rispetto a pronunce sia di colpevolezza che di assoluzione (entrambe confermate), nei confronti rispettivamente di

⁶ *Situation on Registered Vessels of the Union of the Comoros, the Hellenic Republic and the Kingdom of Cambodia*, Appeal Chambers, Decision on the admissibility of the Prosecutor's appeal against the "Decision on the request of the Union of the Comoros to review the Prosecutor's decision not to initiate an investigation", 6 novembre 2015, ICC-01/13-51. La Camera d'appello ha concluso che il ricorso non avesse ad oggetto una decisione in tema di ammissibilità, agli effetti dell'art. 82, par. 1, lett. a), dello Statuto, e che pertanto fosse irricevibile (par. 66). Altrimenti, ha fatto osservare, verrebbe pregiudicato l'impianto dei controlli giudiziari sulle decisioni del Procuratore espressamente stabilito dall'art. 53, con l'introduzione di un livello addizionale di controllo, incentrato appunto nella Camera d'appello, che però sarebbe sprovvisto di un fondamento statutario (paragrafi 53-60). La decisione è stata presa col voto contrario delle giudici Fernández de Gurmendi e Van den Wyngaert, le quali hanno prodotto un'opinione dissidente, pronunciandosi invece per l'ammissibilità del ricorso: *ibid.*, Joint dissenting opinion of Judge Silvia Fernández De Gurmendi and Judge Christine Van Den Wyngaert, 6 novembre 2015, ICC-01/13-51-Anx.

⁷ *Situation on Registered Vessels of the Union of the Comoros, the Hellenic Republic and the Kingdom of Cambodia*, Pre-Trial Chamber I, Decision on the request of the Union of the Comoros to review the Prosecutor's decision not to initiate an investigation, 16 luglio 2015, ICC-01/13-34.

⁸ *Ibidem*, par. 20 ss.

⁹ *Ibidem*, par. 22 ss.

¹⁰ *Ibidem*, par. 25 ss.

¹¹ *Ibidem*, par. 27 ss.

¹² *Ibidem*, par. 31 ss.

¹³ *Ibidem*, par. 46 ss.

Thomas Lubanga Dyilo e Mathieu Ngudjolo Chui, nonché la ridefinizione in appello dei principi suscettibili di guidare la Corte nell'adozione degli ordini di riparazione dei danni subiti dalle vittime dei crimini di sua competenza (in relazione alla situazione nella Repubblica democratica del Congo); la conferma in appello dell'ammissibilità del caso riguardante Simone Gbagbo e la convalida delle accuse a carico di Laurent Gbagbo e Charles Blé Goudé (in relazione alla situazione in Costa d'Avorio); la comparizione davanti alla Corte di Dominic Ongwen, il primo dei cinque individui ricercati da quasi dieci anni perché sospettati di essere responsabili dei gravi crimini commessi in Uganda; la revisione della decisione di non sottoporre all'Assemblea degli Stati parti l'inosservanza keniota della richiesta di fornire documenti probatori rispetto al caso di Uhuru Kenyatta (in relazione alla situazione in Kenya); la sottoposizione al Consiglio di Sicurezza dell'ONU della questione relativa al mancato arresto di Omar Al Bashir e Muhammad Hussein da parte del Sudan (in relazione alla situazione in Darfur).

Infine, va segnalato che dodici indiziati sono ancora a piede libero. Come in parte anticipato, nei confronti di alcuni di loro – il figlio del decaduto *rais* libanese, Saif Al-Islam Gheddafi; il Ministro della difesa sudanese, Muhammad Hussein; il Capo di Stato sudanese, Omar Al Bashir – la Corte ha accertato la violazione, da parte di Libia e Sudan, degli obblighi di cooperazione e sottoposto le relative questioni al Consiglio di Sicurezza, in conformità all'art. 87, par. 7, dello Statuto.

Quanto all'attività diplomatica, non si registrano novità di particolare rilievo. Dal 18 al 26 novembre 2015 si è svolta all'Aja la quattordicesima sessione ordinaria dell'Assemblea degli Stati parti, che si è conclusa con l'approvazione di cinque risoluzioni: in materia di bilancio preventivo per l'anno 2016¹⁴, eliminazione dell'art. 124 dello Statuto¹⁵, cooperazione degli Stati con la Corte¹⁶, rafforzamento della Corte e dell'Assemblea degli Stati parti¹⁷, sede permanente della Corte¹⁸.

È degno di nota invece che alcuni Stati parti – Costa Rica, Malta, Repubblica Ceca e Svizzera – abbiano depositato i propri strumenti di ratifica degli emendamenti allo Statuto di Roma concernenti i crimini di guerra, la definizione del crimine di aggressione e la determinazione delle condizioni per l'esercizio della giurisdizione della Corte su di esso¹⁹, adottati in occasione della prima Conferenza di revisione dello Statuto, tenutasi in Uganda nel giugno 2010²⁰. L'entrata in vigore degli emendamenti relativi al crimine di aggressione è subordinata alla ratifica da parte di almeno trenta Stati e a una decisione che potrà essere presa in proposito dall'Assemblea degli Stati parti, a maggioranza dei due terzi dei membri, non prima del 1° gennaio 2017. Al momento, ventiquattro sono gli Stati parti ad aver ratificato tali emendamenti; mentre, con il deposito dello strumento di ratifica da parte della

¹⁴ ICC-ASP/14/Res.1.

¹⁵ ICC-ASP/14/Res.2.

¹⁶ ICC-ASP/14/Res.3.

¹⁷ ICC-ASP/14/Res.4.

¹⁸ ICC-ASP/14/Res.5.

¹⁹ Cfr. *Malta and Costa Rica Ratify Amendments to the Rome Statute on War Crimes and the Crime of Aggression*, Press Release del 6 febbraio 2015; *Czech Republic Ratifies Amendments to Article 8 of the Rome Statute on War Crimes and the Crime of Aggression*, Press Release del 17 marzo 2015; *Switzerland Ratifies Amendments of the Rome Statute on War Crimes and on the Crime of Aggression*, Press Release dell'11 settembre 2015.

²⁰ ICC-RC/Res. 5 e ICC-RC/Res. 6.

Georgia, l'emendamento sui crimini di guerra – entrato in vigore il 26 settembre 2012, in conformità all'art. 121, par. 5 – è stato accettato da ventisei Stati parti²¹.

Le partecipazioni allo Statuto di Roma ammontano invece a 123, grazie al deposito, il 2 gennaio 2015, dello strumento di adesione della Palestina²². Inoltre, il 10 marzo e il 13 luglio 2015 hanno preso servizio sette nuovi giudici, eletti dall'Assemblea degli Stati parti rispettivamente durante la tredicesima sessione ordinaria²³ e la ripresa della tredicesima sessione²⁴. Infine, resta da segnalare che nel dicembre 2015 la Corte si è trasferita in una nuova sede, collocata ai margini della città dell'Aja e appositamente costruita a seguito di tre anni di lavori, per ospitarne le aule, gli uffici, il centro detentivo, il personale amministrativo, giudiziario e forense²⁵.

2. *Situazione nella Repubblica democratica del Congo.* – Nell'aprile 2004 il Governo della Repubblica democratica del Congo (d'ora in avanti, RDC) ha sottoposto al Procuratore la situazione dei gravi crimini perpetrati sul proprio territorio a partire dal 1° luglio 2002. Finora la Corte ha rinviato a giudizio quattro individui: Thomas Lubanga Dyilo, Mathieu Ngudjolo Chui, Germain Katanga e Bosco Ntaganda. Il primo è stato condannato; il secondo assolto (entrambi con sentenze confermate in appello, pertanto divenute definitive); il terzo condannato in primo grado con sentenza passata in giudicato per mancata impugnazione; il quarto al momento è ancora sotto processo. Le accuse a carico di una quinta persona sono state archiviate (Callixte Mbarushimana: prima arrestato e posto in stato di custodia cautelare presso il centro detentivo della Corte, poi rimesso in libertà). Infine, ad una sesta persona è stato indirizzato un mandato di arresto che, allo stato, resta inattuato (Sylvestre Mudacumura).

2.1. *Segue: riesame della decisione sulla riparazione dei danni subiti dalle vittime dei crimini commessi da Thomas Lubanga Dyilo.* – A seguito della conferma in appello, il 1° dicembre 2014, della sentenza che ha condannato Thomas Lubanga Dyilo (fondatore dell'*Union des patriotes congolais*, nonché comandante in capo delle *Forces patriotiques pour la libération du Congo*) a 14 anni di reclusione, per avere, in qualità di *co-perpetrator* ai sensi dell'art. 25, par. 3, lett. a), dello Statuto, coscritto e arruolato bambini di età inferiore ai quindici anni e per averli utilizzati attivamente nelle ostilità esplose nella regione dell'Ituri dal settembre 2002 all'agosto 2003²⁶, il 22 settembre 2015 la Camera d'appello ha deciso di non ridurre

²¹ Cfr. *Georgia Ratifies Amendments to Article 8 of the Rome Statute on War Crimes*, Press Release del 6 novembre 2015.

²² Cfr. *The State of Palestine Accedes to the Rome Statute*, Press Release del 7 gennaio 2015.

²³ Cfr. *Six New Judges Sworn in Today at the Seat of the International Criminal Court*, Press Release del 10 marzo 2015.

²⁴ Cfr. *Newly Elected Judge Raul Pangalangan Sworn in Today at the Seat of the International Criminal Court*, Press Release del 13 luglio 2015.

²⁵ Cfr. *The ICC Has Moved to Its Permanent Premises*, Press Release del 14 dicembre 2015.

²⁶ *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Appeals Chamber, Public redacted Judgment on the appeal of Mr Thomas Lubanga Dyilo against his conviction, 1° dicembre 2014, ICC-01/04-01/06-3121-Red; *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Appeals Chamber, Judgment on the appeals of the Prosecutor and Mr Thomas Lubanga Dyilo against the "Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute", 1° dicembre 2014, ICC-01/04-01/06-3122.

la pena detentiva, in conformità all'art. 110, par. 3, dello Statuto²⁷. Nonostante il condannato avesse scontato due terzi della pena, poiché detenuto fin dal 16 marzo 2006, il collegio ha deciso di rinviare di due anni l'esame della questione, ai sensi dell'art. 110, par. 5. A tal proposito, i giudici hanno esaminato ogni circostanza e criterio previsto dall'art. 110, par. 4, dello Statuto e dalla regola 223 del Regolamento di procedura e prova, compresi, tra l'altro, la disponibilità iniziale e continuata di Lubanga a cooperare con la Corte nello svolgimento di indagini e processi; il suo comportamento durante la detenzione che ne dimostrasse la dissociazione dai crimini; la prospettiva della sua risocializzazione e del suo reinserimento nella RDC; l'eventualità che la scarcerazione preventiva potesse generare una significativa instabilità sociale; le azioni intraprese da Lubanga in favore delle vittime; il suo stato di salute, soprattutto psichica²⁸. Ebbene il collegio ha rilevato soltanto la prospettiva della risocializzazione e del reinserimento di Lubanga nella RDC, escludendo tuttavia la sussistenza degli altri elementi in favore della riduzione della pena²⁹.

Quanto al problema delle riparazioni in favore delle vittime, il 3 marzo 2015 la Camera d'appello si è pronunciata sul ricorso contro la decisione con la quale nell'agosto 2012 la Camera di primo grado, dando attuazione all'art. 75 dello Statuto, aveva stabilito per la prima volta i principi e le procedure applicabili in materia. Tale decisione è stata modificata ed è stato ordinato al Fondo di garanzia per le vittime, previsto dall'art. 79 dello Statuto, di presentare entro sei mesi un progetto sulle riparazioni collettive alla I Camera di primo grado³⁰. Soltanto una volta approvato da quest'ultima il progetto inizierà ad essere implementato.

I giudici della Camera d'appello hanno stabilito gli elementi minimi degli ordini di riparazione e i principi che governano le riparazioni in favore delle vittime, compresa l'esigenza di trattare tutte le vittime in modo giusto ed equo, a prescindere dalla loro partecipazione al processo e dalla presentazione di istanze di risarcimento. Essi hanno confermato le conclusioni cui è approdata la Camera di primo grado secondo cui i programmi di riparazione devono prospettare misure di reintegro dei bambini soldato nelle rispettive comunità e le riparazioni devono essere accordate su base collettiva: a tal fine, è stato evidenziato, il numero delle vittime costituisce un fattore determinante³¹. È stata poi sottolineata l'opportunità di tenere conto delle diversità di genere. Tutte le vittime devono partecipare all'assegnazione, insieme ai componenti delle loro famiglie e delle loro comunità che soddisfino i requisiti di eleggibilità; mentre il Fondo di garanzia deve consultarsi in ordine alla natura e all'entità delle riparazioni collettive con coloro che hanno partecipato al processo e presentato istanze di risarcimento³².

Il progetto richiesto al Fondo di garanzia dovrà prevedere l'importo pecuniario necessario per rimediare ai danni causati dai crimini per i quali Lubanga è stato

²⁷ *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Appeals Chamber, Decision on the review concerning reduction of sentence of Mr Thomas Lubanga Dyilo, 22 settembre 2015, ICC-01/04-01/06-3173.

²⁸ *Ibidem*, par. 33 ss.

²⁹ *Ibidem*, par. 77 ss.

³⁰ *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Appeals Chamber, Judgment on the appeals against the "Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations" of 7 August 2012 with AMENDED order for reparations (Annex A) and public annexes 1 and 2, 3 marzo 2015, ICC-01/04-01/06-3129.

³¹ *Ibidem*, par. 136 ss.

³² *Ibidem*, par. 205 ss.

condannato. In proposito, secondo la Camera d'appello, la Camera di primo grado avrebbe errato a non ritenere Lubanga personalmente responsabile per le riparazioni collettive, alla luce dello stato di indigenza in cui versa: l'ordine di riparazione, infatti, deve essere sempre rivolto alla persona condannata, che deve essere informata della sua parte di responsabilità rispetto alle riparazioni accordate, cosicché, tra l'altro, qualora il Fondo dovesse anticipare le risorse necessarie a dare esecuzione all'ordine di riparazione, esso sia poi in grado di ripeterle dal condannato³³. Inoltre, nel delineare il programma delle riparazioni collettive si devono considerare i danni sofferti dalle vittime colpite direttamente e indirettamente dai crimini commessi da Lubanga, come pure la possibilità di fornire servizi sanitari, assistenza alla riabilitazione, all'alloggio, all'istruzione e alla formazione³⁴. I relativi costi dovranno essere valutati dai giudici della Camera di primo grado.

Di conseguenza, il successivo 3 novembre 2015, per la prima volta dall'istituzione della Corte, il Comitato di direzione del Fondo di garanzia per le vittime ha presentato un piano per le riparazioni collettive in favore delle vittime dei crimini perpetrati da un individuo condannato³⁵. Il piano prova a tenere conto delle esigenze delle migliaia di bambini soldato che furono coinvolti nel conflitto armato nella regione dell'Ituri e si articola in due parti. La prima, di inquadramento giuridico e operativo, tende a recepire la sentenza della Camera d'appello e l'ordinanza di riparazione. La seconda contiene il piano vero e proprio, approntando un programma piuttosto dettagliato, da attuare in tre anni. Qualora la Corte dovesse ravvisare l'indigenza di Lubanga, il Comitato di direzione del Fondo sarebbe disposto a corrispondere un milione di euro per consentire l'attuazione del piano.

2.2. *Segue: conferma in appello della sentenza di assoluzione resa nei confronti di Mathieu Ngudjolo Chui.* – Il 27 febbraio 2015 la Camera d'appello ha respinto il ricorso proposto dal Procuratore contro la sentenza di assoluzione resa il 18 dicembre 2012 nei confronti di Mathieu Ngudjolo Chui (*leader del Front des nationalistes et intégrationnistes*), rispetto a crimini di guerra e contro l'umanità commessi per mezzo di altre persone, ai termini dell'art. 25, par. 3, lett. a), dello Statuto, nel contesto del conflitto armato scoppiato in Ituri³⁶. La sentenza quindi è stata confermata, divenendo definitiva. Il provvedimento è stato adottato a maggioranza. Esso reca in allegato l'opinione dissidente dei giudici Trendafilova e Tarfusser, per i quali invece la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere emendata o annullata, perché viziata in modo sostanziale dagli errori, commessi nello svolgimento del processo, segnalati dal Procuratore nel ricorso in appello (in particolare, i giudici non avrebbero dovuto privarsi di prove cruciali che avrebbero inciso sulla credibilità dei testimoni, né avrebbero dovuto valutare in modo frammentario le prove), e si sarebbe dovuto ordinare un nuovo processo di fronte a una diversa Camera di primo grado, in conformità all'art. 83, par. 2, dello Statuto³⁷.

³³ *Ibidem*, par. 64 ss., par. 99 ss.

³⁴ *Ibidem*, par. 176 ss.

³⁵ Cfr. *Trust Fund for Victims Submits Draft Implementation Plan for Collective Reparations to Victims in the Lubanga Case*, Press Release del 4 novembre 2015.

³⁶ *The Prosecutor v. Mathieu Ngudjolo Chui*, Appeals Chamber, Judgment on the Prosecutor's appeal against the decision of Trial Chamber II entitled "Judgment pursuant to article 74 of the Statute", 7 aprile 2015, ICC-01/04-02/12-271-Corr.

³⁷ *The Prosecutor v. Mathieu Ngudjolo Chui*, Appeals Chamber, Joint Dissenting Opinion of Judge Ekaterina Trendafilova and Judge Cuno Tarfusser, 7 aprile 2015, ICC-01/04-02/12-271-AnxA.

Rispetto ai tre motivi di impugnazione avanzati dal Procuratore, il collegio ha concluso che: *a*) i giudici di primo grado hanno correttamente applicato lo *standard* di colpevolezza previsto dall'art. 66, par. 3, dello Statuto («beyond reasonable doubt»)³⁸; *b*) il loro approccio durante l'intero processo decisionale (in termini di valutazione della credibilità delle prove, accertamento dei fatti, valutazione delle prove e dei fatti ai fini della determinazione della responsabilità dell'imputato) è stato corretto, avendo essi tenuto conto del complesso delle prove presentate³⁹; *c*) rispetto poi al preteso condizionamento di vittime e testimoni da parte dell'imputato mentre versava in stato di detenzione cautelare, il collegio ha rilevato che l'errore procedurale commesso dai giudici di primo grado – nel negare al Procuratore di utilizzare informazioni ricavate dalle conversazioni telefoniche dell'imputato, di contro esaminare quest'ultimo e i due testi influenzati – non avrebbe materialmente inciso sull'esito assolutorio, agli effetti dell'art. 83, par. 2, dello Statuto⁴⁰.

2.3. Segue: *apertura del processo a carico di Bosco Ntaganda*. – Il 2 settembre 2015, davanti alla VI Camera di primo grado, è iniziato il processo a carico di Bosco Ntaganda (comandante delle *Forces patriotiques pour la libération du Congo*), accusato di crimini contro l'umanità (omicidio, persecuzione, stupro e schiavitù sessuale, trasferimento forzato di civili) e crimini di guerra (omicidio, attacchi contro la popolazione civile, saccheggio, stupro e schiavitù sessuale, attacchi contro obiettivi protetti, distruzione di beni nemici, arruolamento e coscrizione obbligatoria di bambini soldato), di cui si sarebbe macchiato nell'ambito del conflitto armato che ha avuto luogo nella regione dell'Ituri dal 1° settembre 2002 alla fine del settembre 2003. Diverse sarebbero le modalità della sua responsabilità individuale: commissione diretta e indiretta (art. 25, par. 3, lett. *a*, dello Statuto), ordine e induzione alla commissione (art. 25, par. 3, lett. *b*), ogni altro contributo alla commissione o alla tentata commissione dei crimini (art. 25, par. 3, lett. *d*), responsabilità in qualità di comandante per i crimini commessi dai propri subordinati (art. 28, par. 1, lett. *a*). L'udienza si è aperta con la lettura dei capi di imputazione, rispetto ai quali l'accusato si è dichiarato innocente⁴¹.

3. *Situazione in Costa d'Avorio*. – Agendo in base all'art. 15 dello Statuto, il 3 ottobre 2011 la III Camera preliminare ha autorizzato la Procura ad aprire un'indagine sulla situazione dei crimini consumati in territorio ivoriano durante le violenze divampate il 28 novembre 2010, in seguito alle elezioni presidenziali. Il 22 febbraio 2012 l'autorizzazione è stata estesa anche agli illeciti perpetrati prima delle elezioni, tra il 19 settembre 2002 e il 27 novembre 2010. Al momento la Corte è investita di due casi. Uno riguarda Simone Gbagbo (moglie dell'ex Presidente della Costa d'Avorio), ancora latitante nonostante il mandato di arresto spiccato nei suoi confronti nel febbraio 2012 per i crimini contro l'umanità (omicidio, stupro e altre forme di violenza sessuale, persecuzione e altri atti inumani) di cui si sarebbe macchiata nell'ambito delle predette violenze post-elettorali. L'altro riguarda Laurent Gbagbo

³⁸ *The Prosecutor v. Mathieu Ngudjolo Chui*, Appeals Chamber, Judgment on the Prosecutor's appeal against the decision of Trial Chamber II entitled "Judgment pursuant to article 74 of the Statute", cit., par. 42 ss.

³⁹ *Ibidem*, par. 127 ss.

⁴⁰ *Ibidem*, par. 230 ss.

⁴¹ Cfr. *Ntaganda Trial Opens at International Criminal Court*, Press Release del 2 settembre 2015.

(ex Presidente della Costa d'Avorio) e Charles Blé Goudé (fedelissimo del Presidente). Le accuse mosse nei loro confronti, per crimini contro l'umanità (omicidio, stupro, altri atti inumani e persecuzione) consumati sempre nel medesimo contesto, sono state confermate rispettivamente il 12 giugno e l'11 dicembre 2014: i due indiziati sono stati rinviati a giudizio davanti alla Corte. L'11 marzo 2015 la I Camera di primo grado ha riunito i due procedimenti per garantirne efficacia e rapidità⁴².

3.1. Segue: *conferma in appello dell'ammissibilità del caso relativo a Simone Gbagbo*. – Il 27 maggio 2015 la Camera d'appello ha respinto il ricorso proposto dalla Costa d'Avorio⁴³ contro la decisione della I Camera preliminare, risalente all'11 dicembre 2014, che dichiarò il caso *Simone Gbagbo* ammissibile e ricordò alla Costa d'Avorio di essere tenuta a consegnare l'imputata alla Corte⁴⁴.

Il 30 settembre 2013 infatti la Costa d'Avorio, agendo in base agli articoli 17 e 19, par. 2, dello Statuto, eccepì l'inammissibilità del predetto caso, sostenendo che le proprie autorità competenti stessero svolgendo indagini e procedimenti penali in relazione allo stesso caso. L'istanza fu respinta sul presupposto che le autorità ivoriane non stessero compiendo passi investigativi tangibili, concreti e progressivi verso l'accertamento della responsabilità penale di Gbagbo rispetto alla medesima condotta contestata davanti dalla Corte. Il 17 dicembre 2014 il Governo ivoriano impugnò tale decisione.

La Camera d'appello ha constatato che la Camera preliminare non commise alcun errore nell'applicare il test c.d. *same person/same conduct* per esaminare il caso investigato a livello nazionale e determinare se si stessero svolgendo indagini o procedimenti rilevanti ai sensi dell'art. 17 dello Statuto⁴⁵. Inoltre, la Costa d'Avorio non era riuscita a dimostrare l'infondatezza della conclusione della Camera preliminare secondo cui, alla luce della documentazione a sua disposizione, gli elementi di fatto del caso indagato a livello nazionale non erano chiari⁴⁶. Infine, con riguardo alla valutazione della natura dei crimini investigati dalle autorità ivoriane (crimini economici e crimini contro lo Stato), il collegio ha ritenuto, allineandosi alla Camera preliminare, che la condotta sottostante fosse di natura diversa da quella contestata a Simone Gbagbo davanti alla Corte, in relazione ad atti di omicidio, stupro e altre forme di violenza sessuale, persecuzione e altri atti inumani, in quanto crimini contro l'umanità⁴⁷.

⁴² *The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé*, Trial Chamber I, Decision on Prosecution requests to join the cases of The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and The Prosecutor v. Charles Blé Goudé and related matters, 11 marzo 2015, ICC-02/11-01/15-1.

⁴³ *The Prosecutor v. Simone Gbagbo*, Appeals Chamber, Judgment on the appeal of Côte d'Ivoire against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 December 2014 entitled "Decision on Côte d'Ivoire's challenge to the admissibility of the case against Simone Gbagbo", 27 maggio 2015, ICC-02/11-01/12-75-Red.

⁴⁴ *The Prosecutor v. Simone Gbagbo*, Pre-Trial Chamber I, Public redacted version of Decision on Côte d'Ivoire's challenge to the admissibility of the case against Simone Gbagbo, 11 dicembre 2014, ICC-02/11-01/12-47-Red.

⁴⁵ *The Prosecutor v. Simone Gbagbo*, Appeals Chamber, Judgment on the appeal of Côte d'Ivoire against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 December 2014 entitled "Decision on Côte d'Ivoire's challenge to the admissibility of the case against Simone Gbagbo", cit., par. 47 ss.

⁴⁶ *Ibidem*, par. 82 ss.

⁴⁷ *Ibidem*, par. 93 ss.

3.2. Segue: *apertura del processo a carico di Laurent Gbagbo e Charles Blé Goudé*. – Il 28 ottobre 2015 la I Camera di primo grado ha posticipato al 28 gennaio 2016 l'apertura del processo a carico di Laurent Gbagbo e Charles Blé Goudé, in origine fissata per il 10 novembre 2015⁴⁸.

Il giorno prima, la difesa di Gbagbo aveva chiesto la convocazione dei tre periti d'ufficio designati allo scopo di valutare le condizioni di salute in cui versava Gbagbo, in modo da consentire alle parti di interrogarli. I giudici hanno ricordato che lo scopo dell'ordine di provvedere all'esame medico dell'imputato era di facilitare la risoluzione di qualsivoglia questione inerente all'idoneità psico-fisica a sostenere il processo e di provvedere a ogni aspetto pratico perché ne fosse agevolata la partecipazione al processo. I giudici hanno accolto l'istanza convocando l'udienza dal 10 al 12 novembre. Pertanto, considerato anche l'obbligo di valutare attentamente i rapporti dei periti e le conseguenti osservazioni delle parti, essi hanno posticipato di quasi tre mesi l'avvio del dibattimento.

4. *Situazione in Uganda: primi passi del procedimento a carico di Dominic Ongwen in seguito all'arresto e alla consegna alla Corte*. – L'indagine sui crimini perpetrati in Uganda a partire dal 1° luglio 2002 è stata formalmente aperta il 29 luglio 2004, in seguito al *referral* del Governo di Kampala, impegnato a combattere un conflitto interno con alcuni gruppi armati ribelli. Finora l'indagine è sfociata nell'adozione di cinque mandati di arresto (che ha avuto luogo l'8 luglio 2005), in conformità all'art. 58 dello Statuto, nei riguardi di altrettanti *leaders* del gruppo paramilitare *Lord's Resistance Army* (Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo, Raska Lukwiya e Dominic Ongwen), in relazione a numerosi capi di accusa per crimini di guerra e contro l'umanità. I procedimenti a carico di Okot Odhiambo e Raska Lukwiya sono stati chiusi, a causa del sopravvenuto decesso dei due, rispettivamente il 10 settembre 2015⁴⁹ e l'11 luglio 2007⁵⁰. Altri due indiziati – Joseph Kony e Vincent Otti – sono ancora latitanti, mentre di recente Dominic Ongwen è stato consegnato alla Corte e trasferito presso il centro detentivo all'Aja⁵¹.

Il 26 gennaio 2015 Ongwen ha fatto la sua prima comparizione per gli adempimenti di rito, mentre l'apertura dell'udienza per la convalida delle accuse di crimini di guerra (omicidio, trattamento crudele di civili, attacchi intenzionalmente diretti contro la popolazione civile, saccheggio) e contro l'umanità (omicidio, riduzione in schiavitù, atti inumani intenzionalmente diretti a causare grandi sofferenze e grave danno all'integrità fisica), perpetrati in Uganda nel 2004, è in programma per il 21 gennaio 2016. Pochi giorni dopo, il 6 febbraio 2015, la seconda Camera preliminare ha separato il caso *Ongwen* dal caso *Kony et al.*, allo scopo di evitare che la mancata cattura degli indiziati coinvolti in quest'ultimo caso – a dieci anni dall'emissione dei mandati di arresto nei loro confronti e stante il divieto di

⁴⁸ *The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé*, Trial Chamber I, Decision granting the request of the Gbagbo Defence and re-scheduling opening statements, 28 ottobre 2015, ICC-02/11-01/15-322.

⁴⁹ *The Prosecutor v. Joseph Kony, Vincent Otti and Okot Odhiambo*, Pre-Trial Chamber II, Decision terminating proceedings against Okot Odhiambo, 10 settembre 2015, ICC-02/04-01/05-431.

⁵⁰ *Prosecutor v. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo, Raska Lukwiya, Dominic Ongwen*, Pre-Trial Chamber II, Decision to terminate the proceedings against Raska Lukwiya, 11 luglio 2007, ICC-02/04-01/05-248.

⁵¹ Cfr. *Dominic Ongwen Makes First Appearance before the ICC*, Press Release del 26 gennaio 2015.

procedere in contumacia sancito dall'art. 63 dello Statuto – potesse rallentare o ritardare il procedimento a carico di Ongwen⁵².

Il 28 ottobre 2015 la Presidenza della Corte, dopo essersi consultata con le autorità ugandesi, ha deciso che l'udienza per la convalida della accuse prevista dall'art. 61 dello Statuto e l'eventuale rinvio a giudizio dell'accusato si svolgeranno presso la sede della Corte all'Aja, non in Uganda, come invece era stato raccomandato dalla Camera il 10 settembre 2015 sul presupposto che tale soluzione avrebbe favorito gli interessi della giustizia, avvicinato al processo le comunità danneggiate dai crimini, rafforzato la percezione dell'operato della Corte⁵³. La Presidenza ha infatti ritenuto che simili potenziali benefici sarebbero controbilanciati da rischi assai significativi, come l'eventualità che aumentino le tensioni politiche in vista dell'imminente tornata elettorale, e da limiti operativi, come l'incidenza sulle risorse a disposizione della Corte.

5. *Situazione in Mali: comparizione del primo indagato davanti alla Corte per distruzione di edifici religiosi e monumenti storici.* – In seguito al *referral* proposto dal Governo maliano nel luglio 2012, il 16 gennaio 2013 il Procuratore ha iniziato a investigare i crimini di guerra perpetrati in Mali, soprattutto nella parte settentrionale del Paese, dall'inizio del conflitto armato nel gennaio 2012. Il 18 settembre 2015 la Corte ha spiccato un mandato di arresto nei confronti di Ahmad Al Faqi Al Mahdi (membro dell'*Ansar Dine*, un movimento tuareg associato all'organizzazione terroristica Al-Qaeda), per il ruolo che avrebbe avuto nell'occupazione della capitale Timbuktu da parte dei gruppi di opposizione armata, in particolare per i crimini di guerra (attacchi contro edifici dedicati a scopi religiosi e monumenti storici) di cui si sarebbe macchiato durante il conflitto, nel periodo dal 30 giugno al 10 luglio 2012⁵⁴. Trasferito alla Corte il successivo 26 settembre ad opera delle autorità del Niger⁵⁵, Al Mahdi ha fatto la sua prima comparizione pochi giorni dopo. Si tratta del primo caso concernente la distruzione di edifici dedicati a scopi religiosi e monumenti storici portato all'attenzione della Corte.

6. *Due situazioni relative alla Repubblica Centrafricana.* – Nel gennaio 2005 la Repubblica Centrafricana (d'ora in avanti, RCA) ha sottoposto alla Corte la situazione dei gravi crimini perpetrati sul proprio territorio a partire dal 1° luglio 2002 nel contesto del conflitto armato scoppiato tra Governo e gruppi armati ribelli. Un secondo *referral* è stato presentato il 30 maggio 2014 dal Governo transitorio in relazione ai crimini di guerra e contro l'umanità commessi dal 1° agosto 2012. Sulle due situazioni il Procuratore ha aperto le indagini rispettivamente il 22 maggio 2007 e il 24 settembre 2014. Al momento, due sono i casi di fronte alla Corte.

⁵² *The Prosecutor v. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo and Dominic Ongwen*, Pre-Trial Chamber II, Decision Severing the Case Against Dominic Ongwen, 6 febbraio 2015, ICC-02/04-01/05-424.

⁵³ *The Prosecutor v. Dominic Ongwen*, Presidency, Decision on the recommendation to the Presidency to hold the confirmation of charges hearing in the Republic of Uganda, 28 ottobre 2015, ICC-02/04-01/15-330.

⁵⁴ *The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi*, Pre-Trial Chamber I, Mandat d'arrêt à l'encontre d'Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 18 settembre 2015, ICC-01/12-01/15-1-Red.

⁵⁵ Cfr. *Situation in Mali: Ahmad Al Faqi Al Mahdi Surrendered to the ICC on Charges of War Crimes Regarding the Destruction of Historical and Religious Monuments in Timbuktu*, Press Release del 26 settembre 2015.

Uno concerne Jean-Pierre Bemba Gombo (Presidente e comandante in capo delle forze filogovernative del *Mouvement de libération du Congo*), rinviato a giudizio nel giugno 2009 per i crimini contro l'umanità (omicidio e stupro) e i crimini di guerra (omicidio, stupro e saccheggio) di cui si sarebbe macchiato nel corso del conflitto armato combattuto nella RCA dall'ottobre 2002 al marzo 2003, in qualità di comandante militare ai sensi dell'art. 28, lett. a), dello Statuto⁵⁶. Il dibattimento in primo grado è terminato nel novembre 2014 con la presentazione delle conclusioni delle parti. Si attende ora la sentenza della Corte.

L'altro concerne di nuovo Jean-Pierre Bemba Gombo, insieme a Aimé Kilolo Musamba (capo del collegio difensivo di Bemba Gombo), Jean-Jacques Mangenda Kabongo (membro del medesimo collegio difensivo), Fidèle Babala Wandu (parlamentare della RDC) e Narcisse Arido (testimone a discarico), tutti volontariamente comparso davanti alla Corte e rinviati a giudizio nel novembre 2014 con l'accusa di aver commesso crimini contro l'amministrazione della giustizia tra la fine del 2011 e il novembre 2013 in connessione con il caso *Bemba Gombo* (corruzione di testimone, presentazione di prove false, falsa testimonianza in aula)⁵⁷. Il processo è iniziato il 29 settembre 2015⁵⁸.

Il 29 maggio 2015 la Camera d'appello ha annullato e rinviato alla VII Camera di primo grado (che nel frattempo era stata investita del processo) la decisione, presa dalla II Camera preliminare il 21 ottobre 2014, di rimettere provvisoriamente in libertà quattro dei cinque imputati (escluso Bemba Gombo) a condizione che si presentassero in aula se convocati. Tuttavia, i giudici d'appello, tenendo conto del tempo trascorso dalla data del rilascio, hanno ritenuto che un nuovo arresto degli imputati non avrebbe favorito gli interessi della giustizia. Di conseguenza, s'è deciso di mantenere la misura della scarcerazione fintantoché la Camera di primo grado, ora investita della cognizione del caso, non si pronuncerà al riguardo⁵⁹. Difatti, la Camera preliminare avrebbe erroneamente interpretato ed applicato l'art. 60, par. 4, dello Statuto, secondo cui una persona non può essere detenuta per un periodo eccessivo prima dell'avvio del processo a causa di un ritardo ingiustificato imputabile al Procuratore⁶⁰. I giudici d'appello hanno ricordato la facoltà della Camera preliminare di verificare, anche in assenza di un simile ritardo, se una persona sia stata trattenuta in stato di detenzione cautelare per un periodo di tempo eccessivo, in conformità all'art. 60, par. 3, che introduce un meccanismo di riesame periodico delle decisioni in materia di detenzione⁶¹. Essi hanno poi affermato che – per determinare se la continuata detenzione fosse divenuta irragionevole e, di

⁵⁶ *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo*, Pre-Trial Chamber II, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba Gombo, 15 giugno 2009, ICC-01/05-01/08-424.

⁵⁷ *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu and Narcisse Arido*, Pre-Trial Chamber II, Decision pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, 11 novembre 2014, ICC-01/05-01/13-749.

⁵⁸ Cfr. *Bemba, Kilolo et al. Trial Opens at International Criminal Court*, Press Release del 29 settembre 2015.

⁵⁹ *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu and Narcisse Arido*, Appeals Chamber, Judgment on the appeals against Pre-Trial Chamber II's decisions regarding interim release in relation to Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda, Fidèle Babala Wandu, and Narcisse Arido and order for reclassification, 29 maggio 2015, ICC-01/05-01/13-969, paragrafi 56-57.

⁶⁰ *Ibidem*, paragrafi 40-42.

⁶¹ *Ibidem*, par. 43.

conseguenza, i detenuti avrebbero dovuto essere rilasciati – la Camera preliminare avrebbe dovuto bilanciare la durata della detenzione in attesa di giudizio con i presupposti a fondamento della stessa, previsti dall'art. 58, par. 1, lett. *b*) (secondo cui l'arresto risponde all'esigenza di assicurare la presenza al processo; assicurare che l'indiziato non ostacoli o metta in pericolo l'indagine o il procedimento davanti alla Corte; evitare che esso reiteri i crimini di competenza della Corte), ivi compresa la natura e l'entità della pena potenzialmente ricollegata ai crimini oggetto delle accuse⁶². Ebbene, la Camera preliminare avrebbe erroneamente omesso di valutare i rischi che giustificano la detenzione e, pertanto, di svolgere in modo appropriato tale attività di bilanciamento rispetto a ciascun detenuto⁶³.

Infine, in un'altra sentenza resa lo stesso giorno in relazione allo stesso caso, la Camera d'appello ha rovesciato e rimesso alla VII Camera di primo grado la decisione, presa dalla II Camera preliminare il 23 gennaio 2015, di scarcerare in via provvisoria Bemba Gombo, sul presupposto che si basasse in sostanza sul medesimo ragionamento e le medesime deduzioni rilevate in occasione della decisione di scarcerare gli altri quattro co-imputati, già ritenute errate dai giudici d'appello⁶⁴.

7. *Situazione in Kenya: chiusura del processo a carico di Uhuru Muigai Kenyatta e revisione della decisione di non sottoporre all'Assemblea degli Stati parti l'inosservanza keniana della richiesta della Corte di fornire documenti probatori.* – Sulla situazione dei crimini contro l'umanità consumati in Kenya durante la crisi post-elettorale del 2007/08 la Procura ha aperto le indagini il 31 marzo 2010, perché autorizzata dalla II Camera preliminare in attuazione dell'art. 15 dello Statuto. Nel corso del 2015 è proseguito il processo a carico di Ruto (vice Presidente in carica del Kenya) e Sang (capo delle operazioni a Nairobi), rinviati a giudizio come *indirect co-perpetrators* ai termini dell'art. 25, par. 3, lett. *a*), dello Statuto, per i crimini contro l'umanità (omicidio, deportazione o trasferimento forzato di popolazione, persecuzione) perpetrati in Kenya tra dicembre 2007 e gennaio 2008.

In seguito al ritiro delle accuse⁶⁵, invece, il 13 marzo 2015 si è concluso il processo a carico di Uhuru Muigai Kenyatta (Presidente in carica del Kenya)⁶⁶. La V Camera di primo grado ha anche ritirato l'ordine di comparizione in precedenza emesso nei confronti dell'imputato. Essa ha sottolineato che, nonostante la conclusione del processo, sopravvive la giurisdizione della Corte rispetto a qualunque eventuale atto di interferenza con i testimoni o con la raccolta delle prove; come pure sopravvivono le misure di protezione dei testimoni e delle vittime, fatto salvo chiaramente il potere di revisione della Corte⁶⁷. Inoltre, il ritiro delle accuse inibisce l'operatività del principio del *ne bis in idem*. Pertanto, il Procuratore potrà addurre «new charges against the accused at a later date, based on the same or similar factual

⁶² *Ibidem*, paragrafi 45-46.

⁶³ *Ibidem*, par. 47 ss.

⁶⁴ *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu and Narcisse Arido*, Appeals Chamber, Judgment on the appeal of the Prosecutor against the decision of Pre-Trial Chamber II of 23 January 2015 entitled "Decision on 'Mr Bemba's Request for provisional release'", 29 maggio 2015, ICC-01/05-01/13-970.

⁶⁵ *The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta*, Office of the Prosecutor, Notice of withdrawal of the charges against Uhuru Muigai Kenyatta, 5 dicembre 2014, ICC-01/09-02/11-983.

⁶⁶ *The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta*, Trial Chamber V(b), Decision on the withdrawal of charges against Mr Kenyatta, 13 marzo 2015, ICC-01/09-02/11-1005.

⁶⁷ *Ibidem*, par. 10.

circumstances, should it obtain sufficient evidence to support such a course of action»⁶⁸. Infine, resta ferma la giurisdizione residuale della Corte sul caso *Kenyatta* in funzione dell'esito del giudizio in appello attivato su ricorso del Procuratore avverso la decisione del 3 dicembre 2014 sulla mancata cooperazione del Kenya con la Corte⁶⁹.

In effetti, il successivo 19 agosto 2015 la Camera d'appello ha annullato la decisione della V Camera di primo grado⁷⁰ di non sottoporre all'Assemblea degli Stati parti la questione della violazione, da parte del Governo di Nairobi, degli obblighi di cooperazione stabiliti dalla parte IX dello Statuto⁷¹. La Camera d'appello ha dunque rimesso la questione alla Camera di primo grado perché provvedesse a una nuova determinazione ai sensi dell'art. 87, par. 7. La questione è se il Kenya abbia o meno ottemperato alla richiesta di produrre documenti probatori in relazione al caso *Kenyatta*, con ciò impedendo alla Corte di esercitare le proprie funzioni e i propri poteri in base allo Statuto; e, in caso, se sia opportuno riferire l'inosservanza all'Assemblea degli Stati parti perché questa possa indurre il Kenya a cooperare con la Corte, in particolare dando esecuzione alla richiesta in discorso: questo secondo aspetto, infatti, non seguirebbe automaticamente il primo⁷². Per i giudici d'appello la Camera di primo grado avrebbe erroneamente omissso di verificare l'esaurimento dei rimedi giudiziari per stimolare la cooperazione del Kenya e avrebbe erroneamente provveduto invece a valutare la disponibilità delle prove, la condotta del Procuratore e l'impatto che il *referral* avrebbe avuto sullo svolgimento del procedimento a carico di Kenyatta e sulla tutela dei diritti inerenti al giusto processo⁷³. Tali errori avrebbero viziato in modo sostanziale la decisione della Camera di primo grado e le avrebbero impedito di provvedere a una determinazione conclusiva sull'inosservanza keniota della richiesta di cooperazione avanzata dalla Corte⁷⁴. In proposito, il collegio ha precisato che per determinare se il Kenya abbia disatteso tale richiesta, in conformità all'art. 87, par. 7, la Camera di primo grado dovrebbe prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti, comprese le prove richieste e il comportamento delle parti; evitare di combinare il procedimento a carico di Kenyatta con il procedimento *ex art. 87, par. 7*; e verificare se, al tempo della decisione impugnata, i rimedi giudiziari per ottenere la cooperazione keniota fossero esauriti e le consultazioni tra la Corte e il Governo di Nairobi si fossero arrestate. Effettuata tale determinazione, la Camera dovrebbe poi passare ad accertare se sottoporre la questione della mancata cooperazione all'Assemblea degli Stati parti possa stimolare la collaborazione richiesta, valutando anche qui tutti i fattori rilevanti: in particolare, se l'Assemblea possa fornire assistenza concreta a tal fine, tenendo conto della forma e del contenuto della cooperazione; se di per sé il *referral* all'Assemblea possa indurre il Kenya a collaborare; se al contrario sia più

⁶⁸ *Ibidem*, par. 9.

⁶⁹ *Ibidem*, par. 11.

⁷⁰ *The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta*, Trial Chamber V(b), Decision on Prosecution's application for a finding of non-compliance under Article 87(7) of the Statute, 3 dicembre 2014, ICC-01/09-02/11-982.

⁷¹ *The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta*, Appeals Chamber, Judgment on the Prosecutor's appeal against Trial Chamber V(B)'s "Decision on Prosecution's application for a finding of non-compliance under Article 87(7) of the Statute", 19 agosto 2015, ICC-01/09-02/11-1032.

⁷² *Ibidem*, par. 29 ss.

⁷³ *Ibidem*, par. 64 ss.

⁷⁴ *Ibidem*, par. 90 ss.

conveniente impegnarsi in ulteriori consultazioni con il Governo keniota; se azioni più incisive possano essere intraprese da attori diversi dall'Assemblea degli Stati parti e dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, quali ad esempio gli Stati terzi e/o le organizzazioni internazionali o regionali⁷⁵.

Infine, il 10 settembre 2015 la II Camera preliminare ha reso pubblico un mandato di arresto in precedenza spiccato in via confidenziale nei confronti di Paul Gicheru e Philip Kipkoech Bett per crimini contro l'amministrazione della giustizia (corruzione di testi a carico)⁷⁶. Secondo i giudici il mandato è diretto ad assicurare la comparizione dei sospetti, garantire che questi non ostacolino l'indagine o il procedimento e prevenire ulteriori episodi di corruzione di testimoni. La rivelazione del mandato segue la cattura degli indiziati, avvenuta il 30 luglio 2015, da parte delle autorità di polizia keniate.

8. *Situazione in Sudan (Darfur): il Consiglio di sicurezza dell'ONU è sempre più frequentemente sollecitato a rimediare al rifiuto del Sudan di arrestare gli individui ricercati dalla Corte.* – Sulla situazione dei gravi crimini consumati nella regione sudanese del Darfur la Procura ha iniziato a indagare il 6 giugno 2005, in seguito al *referral* proposto dal Consiglio di Sicurezza con la risoluzione 1593, adottata il 31 marzo 2005 in base al capitolo VII della Carta dell'ONU e all'art. 13, lett. b), dello Statuto della Corte. Finora è stato richiesto l'arresto di sette persone, tutti vertici politici sudanesi e vertici militari dei movimenti insurrezionali attivi nel Paese, in relazione a numerosissimi capi d'accusa per crimini di guerra e crimini contro l'umanità perpetrati nel contesto del conflitto armato, della campagna rivoluzionaria e della campagna controrivoluzionaria che hanno avuto luogo in Darfur a partire dall'agosto 2003, coinvolgendo l'esercito sudanese e alcuni gruppi armati insurrezionali. Si tratta di Ahmad Muhammad Harun (Ministro per gli affari umanitari), Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (*leader* della milizia *Janjaweed*), Omar Al Bashir (Presidente in carica del Sudan), Bahar Idriss Abu Garda (Presidente dello *United Resistance Front*), Abdallah Banda Abakaer Nourain (Comandante in capo del *Justice and Equality Movement*), Saleh Mohammed Jerbo Jamus (Capo di stato maggiore del *Sudan Liberation Army*), Abdel Raheem Muhammad Hussein (Ministro della difesa). I primi tre, il quinto e il settimo sono ancora latitanti; il quarto è stato proscioltto nel febbraio 2010⁷⁷; il sesto è deceduto e nell'ottobre 2013 la Corte ha estinto il processo a suo carico⁷⁸.

I principali problemi che da sempre condizionano l'operato della Corte rispetto alla situazione dei crimini in Darfur derivano dalle difficoltà incontrate ad acquisire la cooperazione del Governo di Khartoum nell'arresto e nella consegna degli indagati. Il 9 marzo 2015 la II Camera preliminare, agendo in base all'art. 87, par. 7, dello Statuto, ha constatato che negli ultimi sei anni il Sudan si è sistematicamente astenuto dal collaborare con la Procura e con la Corte, in violazione dell'obbligo espressamente imposto in tal senso dalla predetta risoluzione 1593 del Consiglio di

⁷⁵ *Ibidem*, paragrafi 53, 95-96.

⁷⁶ *The Prosecutor v. Paul Gicheru and Philip Kipkoech Bett*, Pre-Trial Chamber II, Order unsealing the warrant of arrest and other documents, 10 settembre 2015, ICC-01/09-01/15.

⁷⁷ *The Prosecutor v. Bahr Idriss Abu Garda*, Pre-Trial Chamber I, Decision on the confirmation of charges, 8 febbraio 2010, ICC-02/05-02/09-243-Red.

⁷⁸ *The Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus*, Trial Chamber IV, Public redacted Decision terminating the proceedings against Mr Jerbo, 4 ottobre 2013, ICC-02/05-03/09-512-Red.

Sicurezza dell'ONU⁷⁹. In particolare, esso avrebbe evitato di arrestare e consegnare il Presidente in carica, Omar Al Bashir, si sarebbe rifiutato di consultarsi in proposito con i pertinenti organi della Corte e avrebbe omesso di notificare alla medesima ogni ostacolo all'esecuzione delle richieste di cooperazione pendenti, così impedendole di esercitare le proprie funzioni e i propri poteri in base allo Statuto. Di conseguenza, la Camera ha deciso di sottoporre la questione al Consiglio di Sicurezza, perché possa prendere le misure che ritenga appropriate in base alla Carta dell'ONU. Essa ha ammonito che, in assenza di conseguenti azioni da parte del Consiglio, i *referrals* alla Corte ai sensi del capitolo VII della Carta sarebbero privati del loro scopo.

Inoltre, il 13 giugno 2015 il Presidente dell'Assemblea degli Stati parti ha sollecitato gli Stati parti dello Statuto di Roma ad assolvere l'obbligo statutario di dare esecuzione ai mandati di arresto spiccati nei confronti di Al Bashir⁸⁰, visto l'imminente viaggio che quest'ultimo avrebbe compiuto in Sud Africa in occasione del venticinquesimo *summit* dell'Unione Africana e i numerosi viaggi già compiuti dentro e fuori dal continente africano.

Infine, il 26 giugno 2015 la II Camera preliminare, agendo sempre in forza dell'art. 87, par. 7, ha deciso di sottoporre al Consiglio di Sicurezza dell'ONU la questione della violazione sudanese dell'obbligo di dare attuazione alla richiesta di arrestare e consegnare Muhammad Hussein, risalente al 1° marzo 2012⁸¹. La Camera ha evidenziato il persistente rifiuto del Sudan di collaborare con la Corte, nonché la carica che Hussein continuava a ricoprire nel Paese. Si tratta, di nuovo, di una violazione della risoluzione 1593.

EMANUELE CIMIOTTA

⁷⁹ *The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir*, Pre-Trial Chamber II, Decision on the Prosecutor's request for a finding of non-compliance against the Republic of the Sudan, 9 marzo 2015, ICC-02/05-01/09-227.

⁸⁰ Cfr. *The President of the Assembly Calls on States Parties to Fulfill Their Obligations to Execute the Arrest Warrants against Mr. Al Bashir*, Press Release del 13 giugno 2015.

⁸¹ *The Prosecutor v. Abdel Raheem Muhammad Hussein*, Pre-Trial Chamber II, Decision on the Prosecutor's request for a finding of non-compliance against the Republic of the Sudan, 26 giugno 2015, ICC-02/05-01/12-33.